



N. 11 del registro
concessioni anno 2016

Vale come Mod. 77 (nuovo)
(Art. 8 Reg. Cod. Nav. Maritt.)

N. 748 del repertorio atti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata dal Sig. Giuseppe Fedalto C.F."FDTGPP37T23L736X" nato a Venezia il 23.12.1937 legale rappresentante della Chioggia Terminal Crociere S.r.l. P.IVA 04239930276 in data 26/01/2016;

Visti i pareri espressi dalla Circostrizione Doganale di Venezia con lettera n. 232422 – 1500 – 11034 – 2534 – 26524 - 5629 in data 15/01/1969 – 15.07.1978 – 03.04.1969 – 20.01.1972 – 12.12.1991 – 20.12.1991;

Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Venezia espresso con lettera n. 73 – 7143 – 617 – 1496 – 5629 - 820 del 31.01.1969 – 06.11.1973 – 24.01.1974 – 21.09.1978 – 22.04.1969 – 20.12.1991 – 03.03.1998;

Visto il parere di Maridipart Ancona espresso con foglio n. 29334 – 20434 in data 23.11.1967 e 21.09.1969;

Visto il parere dell'Amministrazione Comunale di Chioggia espresso con licenza edilizia n. 50140 in data 27.11.1976;

Visto l'esito degli accertamenti di cui alle leggi n.1423 e 575 rispettivamente in data 27.12.1996 e 31.05.1965;

Vista la precedente licenza: 06/2012;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

Visto l'art. 10 della legge 16.03.2001 n. 88, così come modificato dall'art. 13 della Legge 8 Luglio 2003 n. 172;

Visto l'art. 105 del D. lgs. 112/98;

CONCEDE

alla Chioggia Terminal Crociere S.r.l. P.IVA 04239930276

di occupare una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 2.340,14

allo scopo mantenere un manufatto in prefabbricato adibito a magazzino deposito doganale, zona asservita, nonché due tubazioni per acque fognarie, situato nel Comune di Chioggia censita al foglio 20 mappale 255 e precisamente in stazione marittima – zona portuale, così come risulta dalla planimetria allegata alla licenza n. 14/2008, con l'obbligo di corrispondere all'Erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di Euro 134.098,00 (Centotrentaquattromilanovantotto/00).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 (quarantotto) dal 01.01.2016 al 31.12.2019.

Essendo già stato corrisposto l'importo di € 33.524,50 quale canone provvisorio e salvo conguaglio anno 2016, come da Modello F23 di versamento in data 28/04/2016

Si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando manufatti impianti, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, siano pagati i canoni e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento Marittimo avrà però sempre facoltà di revocare, in tutto o in parte, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente della locale Autorità Marittima.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica all'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di Porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'Ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 64 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnati, ne variarli, non potrà erigere opere non consentite, ne variare quelle ammesse, non potrà cedere ad altri, ne in tutto ne in parte, ne destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, ne infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, n, recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate, dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno sia di notte nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta fermo restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Non dovranno essere richiesti risarcimenti per danni alle opere dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza, o da qualsiasi altra causa;
- 3) Dovrà essere presentata richiesta di ogni variante alle opere presenti che intendessero attuare, ed attendere che siano regolarmente autorizzate prima della loro esecuzione;
- 4) Il concessionario in virtù del presente atto, si fa carico per tutta la durata dello stesso, dell'attività di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché della fornitura dei servizi di interesse generale, compresi allacciamenti idrici ed elettrici;
- 5) Il concessionario nell'arco della validità della presente concessione, qualora si verificasse la necessità di rendere disponibile, per la realizzazione dei programmi previsti dal P.R.G. nell'area assentita alla S.r.l. Chioggia Terminal Crociere, la stessa si impegna sin d'ora a provvedere, previo preavviso di mesi sei alla rimessa in pristino stato dell'area di cui trattasi, che con la firma del presente atto, la società S.r.l. Chioggia Terminal Crociere assicura l'accettazione della presente clausola

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN CONCESSIONE:

- Area scoperta 36,20;
- Manufatto in prefabbricato di difficile rimozione mq. 2.303,94;
- N. 2 tubazioni per acque fognarie.

OPERE RICHIESTE IN SANATORIA - EX L.47/85:

Le opere richieste in sanatoria ai sensi della Legge 47/85, saranno assentite in concessione previa favorevole conclusione del prescritto iter istruttorio e corresponsione degli indennizzi dovuti all'Erario; in caso contrario l'Amministrazione Marittima potrà disporre per la demolizione delle opere, a cura e spese del concessionario, ovvero alla loro acquisizione fra le pertinenze demaniali marittime a norma delle leggi vigenti in materia. Il concessionario è tenuto a norma dell'art.23 della Legge 104/92 a porre in essere ogni apprestamento necessario a garantire la visibilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di persone handicappate. L'inosservanza di tale obbligo, comporterà la decadenza della concessione ai sensi dell'art.47 C.N.. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima in materia di uso e disciplina del demanio marittimo. La presente concessione riguarda esclusivamente l'occupazione della zona demaniale ed è rilasciata a titolo precario. Il concessionario deve provvedere alla pulizia della zona in concessione e delle immediate adiacenze. Per poter iniziare l'esercizio il concessionario deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità. Fermo restando il disposto dell'art.49 del Cod. Nav. e dell'art.31 del Regolamento di Esecuzione di detto codice, le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima e non facilmente asportabili restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, decadenza della concessione, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene in pristino stato, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di urbanistica. Il concessionario è obbligato a corrispondere sino alla scadenza della presente il canone determinato dalla Capitaneria di Porto. Copia della ricevuta di pagamento che, consegnata in originale alla Capitaneria di Porto, dovrà essere annotata alla licenza del titolare. Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art.47, lett. f) del C.N., a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m.2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. Il concessionario con la firma del presente atto accetta espressamente di corrispondere ogni eventuale conguaglio del canone ivi incluso quello che potrà derivare dall'applicazione della legge n.494 in data 04.12.1993, anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata. Il concessionario ha l'obbligo di utilizzare la concessione per lo scopo cui è stata rilasciata. In caso di uso difforme questa Capitaneria di Porto darà luogo, ai sensi dell'art.47 del Cod. Nav., alla decadenza della concessione stessa.



La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Chioggia (VE), Via Maestri del Lavoro n. 50

Chioggia, addì 20 Giu. 2018

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
IL COMPARTIMENTO
C.F. (CP) LUCA GARDI

IL CONCESSIONARIO

Qui sopra Fedelta

I testimoni

Luca Gardi
Luca Gardi

Euro 3,10 Tre/10
Boll. n° 74 del 28/04/2016
Ufficio di zona di Chioggia

CANONI ANNUALI

Periodo

dal _____ al _____ canone salvo conguaglio €. _____

Ufficio/Ist.Banc. _____ del _____

Periodo

dal _____ al _____ canone salvo conguaglio €. _____

Ufficio/Ist.Banc. _____ del _____

Periodo

dal _____ al _____ canone salvo conguaglio €. _____

Ufficio/Ist.Banc. _____ del _____

Periodo

dal _____ al _____ canone salvo conguaglio €. _____

Ufficio/Ist.Banc. _____ del _____

Numero 3 Serie 2682
due milasei centesimi (due)

BD